



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione onorari a favore dell'avv. Pasquale Vieli.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 28 (ventotto) del mese di marzo, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE

9. Giuseppina MASSARI (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che all'avv. Pasquale Vieli, sin dal 1991, con varie deliberazioni assunte di volta in volta, è stato affidato il mandato per la difesa dell'Azienda in n° 18 (diciotto) controversie di lavoro promosse da dipendenti vari;
- Atteso che i giudizi di che trattasi sono stati definiti tutti favorevolmente per l'A.M.A.T. ma con compensazione delle spese di lite;
- Vista la nota del 21/02/1996 con allegato il prospetto di parcella, (comprensivo del parere di congruità dell'Ordine forense), che complessivamente ammonta a £ 44.733.870, compresa IVA e CAP, oltre a £ 945.000 per costo parere e £ 157.000 per costo copia parere;
- Atteso che in una precedente riunione il Consiglio di Amministrazione, al fine di ridurre gli oneri finanziari a carico del bilancio aziendale, ha dato mandato al consigliere Altamura di contattare il legale per ottenere una riduzione del compenso professionale;
- Dato atto che nella seduta odierna il consigliere Avv. Altamura ha comunicato di non essere disponibile a contattare l'avv. Vieli, atteso gli esiti negativi ottenuti in analoga precedente occasione;
- Ritenuto, comunque, doversi provvedere alla liquidazione della stessa perchè correlata del parere dell'Ordine forense e che, inoltre, appare impossibile ottenere una qualsiasi riduzione;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- Visto il bilancio preventivo 1996;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per complessive £ 45.835.870, compresa IVA, Cap, costo parere dell'Ordine forense e costo copia del parere medesimo, a favore dell'avv. Pasquale Vieli a fronte delle prestazioni professionali fornite in n° 18 controversie di lavoro promosse da dipendenti vari;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **28 MAR. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A.M.E.T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 2/aprile/1996

Prot. n° : Dir/635/46

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 28 marzo 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 83 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
- 96 - 97 - 98.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

p.7. De Petrucci
2/4/96

26 FEB. 1996

N. 2086 di Prot.

Avv. PASQUALE VIELI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Leonida, 84-Tel. e Fax 099/303220
74100 T A R A N T O
Cod. Fisc. VLI PQL 32E25 H749Y
Part. IVA 00206580730

Taranto, 21/2/1996

Spett.le

A.M.A.T.

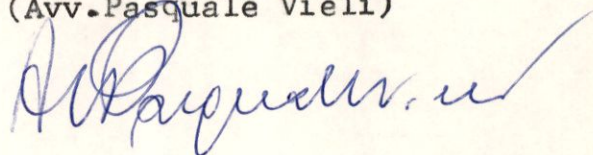
Via C. Battisti, 657

74100 Taranto

Oggetto: n.18 controversie di lavoro definite-

In riferimento alle controversie in oggetto, Vi comunico che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Taranto con deliberazione del 10/2/1996 ha opinato competermi l'onorario complessivo di £.26.968.000, i diritti di Procuratore nella misura di £.6.536.000, oltre alla maggiorazione del 10 % sull'importo dell'onorario e dei diritti ex art.15 T.F., il rimborso delle spese sostenute, CAP e IVA come per legge, costo del parere in £.945.000. Vorrete pertanto rimettermi la somma di £.38.833.534 s.e. &, come specificata nella nota che allego alla presente unitamente alla copia della deliberazione del Consiglio dell'Ordine. Ringrazio e porgo distinti saluti.

(Avv. Pasquale Vieli)

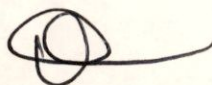


All:u.s.

- Personale
- Legale



In del Personale



Nota spese e diritti

(Deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e
Procuratori di Taranto in data 10/2/1996)

Onorario complessivo :	£. 26.968.000 +
Diritti di Procuratore:	<u>6.536.000</u>
	33.504.000 +
Maggiorazione del 10 % :	<u>3.350.400</u>
	36.854.400 +
CAP (2%) :	<u>737.088</u>
	37.591.488 +
IVA(19%) :	<u>7.142.382</u>
	44.733.870 meno
R.A.(19% di £.36.854.400) :	<u>7.002.336</u>
	37.731.534 +
costo parere :	945.000 +
costo copia parere:	<u>157.000 =</u>
	38.833.534 s.e.&.o-

Avv. Pasquale VIELI
Via Berardi, 54 - tel. 27080
74100 TARANTO

Avv. PASQUALE VIELI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Leonida, 84-Tel. e Fax 099/7303220
74100 TARANTO

On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori -

Taranto



Io sottoscritto Avv. Pasquale Vieli, con studio le-

gale in Taranto, via Leonida, 84 - espongo a codesto

On.le Consiglio quanto segue:

-ho rappresentato e difeso l'A.M.A.T. (Azienda Muni-

cipalizzata Autotrasporti Taranto, con sede in Taran-

to, via Battisti, n. 657) davanti la Pretura di Taranto-

Sez. Lavoro, nelle seguenti controversie:

1) Cardellicchio Angelo c/AMAT-

Con ricorso del 23/3/1991 il Cardellicchio conveniva

in giudizio l'AMAT per il pagamento della somma di

£.1.592.068,0 di quella maggiore o minore da accer-

tarsi. Assumeva che, quale ex dipendente dell'Azien-

da era creditore della detta somma per lavoro straor-

dinario prestato nell'ultimo quinquennio; motivava

la richiesta per il fatto che la datrice di lavoro

aveva retribuito la prestazione straordinaria consi-

derando a base di calcolo la durata del turno norma-

le di 6 ore e mezza, non tenendo conto però che per

accordo sindacale il turno lavorativo era articolato

-su 6 ore di lavoro. Mi costituivo in giudizio con

comparsa di risposta ritualmente depositata; conte-

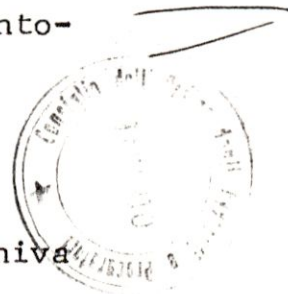
stavo la pretesa attrice per tutte le ragioni che

SPECIFICA DELLA COPIA

BOLLI L. 140.000

DATTIL. = 17.000

TOTALE L. 157.000



compiutamente si leggono nello scritto difensivo.

All'udienza del 12/5/1993 la causa veniva discussa e il Pretore decideva per il rigetto del ricorso e spese compensate.

2) Bagnardi Corrado c/AMAT-

Con ricorso del 23/3/1991 il Bagnardi conveniva in giudizio l'AMAT, assumendo che quale ex dipendente dell'Azienda, aveva diritto alla somma di £.5.774.350 per indennità relativa a lavoro straordinario prestato nell'ultimo quinquennio. Mi costituivo in giudizio con comparsa ritualmente depositata; contestavo la pretesa del ricorrente per le compiute argomentazioni contenute nel detto scritto difensivo.

All'udienza del 12/5/1993 la causa veniva discussa e il Pretore decideva per il rigetto del ricorso e spese compensate.

3) Pozzessere Cosimo c/AMAT-

Con ricorso del 23/3/1991 il Pozzessere conveniva in giudizio l'AMAT, assumendo che quale ex dipendente dell'Azienda, aveva diritto al pagamento della somma di £.4.479.549, o di quell'altra da accertarsi, per lavoro straordinario prestato nell'ultimo quinquennio. Mi costituivo in giudizio con comparsa ritualmente depositata; contestavo la pretesa del ricorrente per le ragioni che compiutamente si leggono nello



scritto difensivo. Alla udienza del 12/5/1993 la causa veniva discussa e il Pretore decideva per il rigetto del ricorso e spese compensate.

-4) Santoro Giuseppe c/AMAT-

Con ricorso del 23/3/1991 il Santoro conveniva in giudizio l'AMAT, assumendo che quale ex dipendente dell'Azienda, aveva diritto al pagamento della somma di £.3.079.685,0 di quell'altra da accertarsi, per lavoro straordinario prestato nell'ultimo quinquennio. Mi costituivo in giudizio con comparsa ritualmente depositata; contestavo la pretesa del ricorrente per tutte le ragioni evidenziate nel detto scritto difensivo. All'udienza del 12/5/1993 la causa veniva discussa; il Pretore rigettava il ricorso con spese compensate.

5) Cianciaruso Giuseppe c/AMAT-

Con ricorso del 29/4/1991 il Cianciaruso conveniva in giudizio l'AMAT, assumendo che quale ex dipendente dell'Azienda, aveva diritto al pagamento delle differenze sui compensi per lavoro straordinario prestato nell'ultimo quinquennio fino alla data del licenziamento (13/5/1990). Mi costituivo in giudizio con comparsa di risposta ritualmente depositata; contestavo la pretesa del ricorrente per tutte le ragioni evidenziate nel detto scritto difensivo. All'udienza



del 15/4/1994 la causa veniva discussa;il Pretore rigettava la domanda con spese compensate.

6) Torrisi Giuseppe c/ AMAT-

Con ricorso del 29/4/1991 il Torrisi conveniva in giudizio l'AMAT, assumendo che quale ex dipendente dell'Azienda, aveva diritto al pagamento delle differenze sui compensi per lavoro straordinario prestato nell'ultimo quinquennio fino alla data del licenziamento(9/11/1990).Mi costituivo in giudizio con memoria difensiva ritualmente depositata;contestavo la pretesa del ricorrente per le ragioni compiutamente evidenziate nella detta memoria.All'udienza del 15/4/1994 la causa veniva discussa;il Pretore rigettava la domanda con spese compensate.

7) Calabretti Cosimo, D'Angela Cosimo, Pizzoleo Pietro, Passiatore Antonio, Palmisano Oronzo, Basile Vito, Vernile Raffaele, Pagano Fedele, Angiulli Ettore, Savoia Mario c/ AMAT -

Con ricorso del 5/2/1991 i ricorrenti,qualè dipendenti dell'Azienda AMAT in qualità di "agentè unico",convenivano in giudizio la datrice di lavoro per la corresponsione a loro favore delle differenze retributive rigenienti dal lavoro straordinario prestato nel quinquennio precedente alla data di presentazione del ricorso gerarchico.

A sostegno della pretesa ponevano il fatto che l'Azienda retribuiva il lavoro straordinario prendendo a base di calcolo il turno di lavoro "normale" della durata di 6 ore e 30, laddove la durata effettiva della prestazione normale era di 6 ore in virtù di accordo sindacale. Invocavano la consulenza contabile al fine di determinare le differenze dovute. Mi costituivo in giudizio con memoria difensiva ritualmente depositata; contestavo la pretesa dei ricorrenti per le ragioni che compiutamente si leggono nella detta memoria. All'udienza del 12/5/1993 la causa veniva discussa; il Pretore rigettava il ricorso con spese compensate.

8) Cianciaruso Umberto, D'Amuri Arcangelo, Carriero Francesco, Tartarello Cosimo, Caputo Vincenzo, Cavallo Carlo, Barberio Donato, Chiloiro Giuseppe, Vecchio Pietro, Campo Fedele, Mappa Carmine c/ AMAT -

Con ricorso del 5/2/1991 i ricorrenti, quali dipendenti dell'Azienda, aventi la qualifica di "agente unico", convenivano in giudizio la datrice di lavoro per il pagamento in loro favore delle differenze retributive per lavoro prestato straordinario nel quinquennio precedente alla data di presentazione del ricorso gerarchico. Invocavano consulenza contabile ai fini della determinazione delle differenze



dovute. Mi costituivo in giudizio con memoria difensiva ritualmente depositata; contestavo la pretesa dei ricorrenti per tutte le ragioni evidenziate nel detto scritto difensivo. All'udienza del 12/5/1993 la causa veniva discussa; il Pretore rigettava la domanda con spese compensate.

9) Volpe Giuseppe, Ferola Eugenio, Palantone Alfredo,
- Buccolieri Raffaele, Di Ponzio Angelo, Lippo Gioac-
- chino, Lochi Vincenzo, Bisci Mario, Ciaurro Cosimo,
- c/ AMAT -

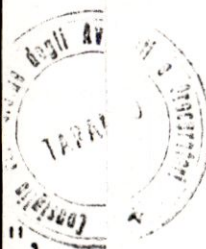
Con ricorso del 5/2/1991 i ricorrenti, quali dipendenti dell'Azienda, con la qualifica di "agente unico", convenivano in giudizio la datrice di lavoro per il pagamento in loro favore delle differenze retributive per lavoro straordinario prestato nel quinquennio anteriore alla data di presentazione del ricorso gerarchico. Invocavano la consulenza al fine di determinare le differenze dovute per lavoro straordinario che andava computato sulla paga giornaliera divisa per 6 ore, e non su 6 ore e 30 come erroneamente praticato dall'Azienda.

Mi costituivo in giudizio con memoria difensiva ritualmente depositata; contestavo le pretese dei ricorrenti per tutte le ragioni che vengono evidenziate nel detto scritto difensivo.



All'udienza del 12/5/1993 la causa veniva discussa;
il Pretore rigettava la domanda con spese compensate.

10) - Zupone Cosimo, Altamura Antonio, Gravile Franco,
Salamino Giuseppe, Perrucci Euprepio, Convertino
Gennaro, D'Angiulli Francesco, De Mitri Vincenzo,
De Bartolomeo Emanuele, D'Oronzo Bruno, - c./AMAT.



Con ricorso del 6/2/1991 i ricorrenti, quali dipendenti dell'Azienda, con la qualifica di "agente unico", convenivano in giudizio la datrice di lavoro per il pagamento in loro favore delle differenze retributive per lavoro straordinario prestato nel quinquennio precedente alla data di presentazione del ricorso gerarchico. Invocavano la consulenza al fine di determinare le differenze dovute per il lavoro straordinario che andava computato sulla paga giornaliera divisa per 6 ore, e non su 6 ore e trenta minuti, come erroneamente praticato dall'Azienda.

Mi costituivo in giudizio con memoria difensiva ritualmente depositata; contestavo le pretese dei ricorrenti per tutte le ragioni che vengono evidenziate nel detto scritto difensivo. All'udienza del 12/5/1993 la causa veniva discussa; il Pretore rigettava la domanda con spese compensate.

11) FAISA - CISAL c/ AMAT -

Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/1970, depositato il

18/3/1993, la Faisa-Cisal conveniva in giudizio la soc. AMAT chiedendo al Pretore che fosse dichiarato antisindacale il comportamento dell'Azienda per non avere la stessa retribuito alcuni dipendenti i quali si erano assentati dal lavoro per partecipare ad una assemblea indetta dalla Faisa-Cisal per il giorno del 2/12/1992; si richiedeva pure che fossero dichiarate illegittime le sanzioni disciplinari inflitte ai detti dipendenti a causa della partecipazione all'assemblea di cui innanzi. Mi costituivo in giudizio nell'interesse dell'AMAT con memoria difensiva ritualmente depositata; evidenziavo la pretestuosità delle richieste del sindacato ricorrente per tutte le ragioni che compiutamente si leggono nella detta memoria. All'udienza del 16/04/1993 la causa veniva discussa; con decreto depositato il 27/4/1993 il Pretore dichiarava antisindacale il denunciato comportamento aziendale e condannava altresì la convenuta al pagamento delle spese del procedimento liquidate in £.900.000.

12) AMAT c/ FAISA-CISAL

Con ricorso depositato l'11/5/1993 l'AMAT, con il mio patrocinio, proponeva opposizione avverso il decreto emesso ex art.28 Statuto in data 27/4/1993, ad istanza della Faisa-Cisal e che aveva dichiarato

antisindacale il comportamento tenuto dall'Azienda in alcune determinate circostanze, e consistito nel non retribuire i permessi sindacali fruiti da alcuni dipendenti. La opposizione riguardava soltanto il punto relativo alla fruizione dei " permessi retribuiti " e alla condanna al pagamento delle retribuzioni relative ai giorni di partecipazione alle riunioni sindacali. Le ragioni dell'AMAT sono chiaramente esposte nel ricorso in opposizione da me redatto; chiedevo l'accoglimento del gravame in relazione al capo opposto e quanto meno, la riduzione della condanna alle spese del procedimento cautelare, nonché la condanna della Faisa-Cisal al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.

All'udienza del 21/10/1993 la causa veniva discussa; il Pretore rigettava la opposizione e condannava l'AMAT al pagamento delle spese di lite liquidate in £.700.000.

13) AMAT c/ Fazzio Giancarlo -

Con ricorso depositato il 25/03/1993, nell'interesse dell'AMAT, proponevo opposizione al decreto ingiuntivo n.438 emesso dal Pretore del Lavoro il di' 11/03/1993 e con il quale veniva ingiunto ad essa AMAT di pagare a Fazzio Giancarlo la somma di £.1.704.255, oltre interessi e svalutazione, nonché spese di lite



liquidate in £.260.000. Evidenziavo le ragioni per le quali il Fazzio non aveva diritto alle somme riconosciuteagli con il decreto ingiuntivo opposto e chiedevo la revoca dello stesso, previa sospensione della provvisoria esecuzione, con condanna del Fazzio al pagamento delle spese del giudizio. Compare le parti all'udienza del 14/4/1993 (fissata per la deliberazione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione), il Pretore con ordinanza del 19/4/1993 rigettava la istanza detta non ravvisando la esistenza dei gravi motivi. All'udienza del 14/12/1993 la causa veniva discussa; il Pretore rigettava la opposizione avverso il decreto ingiuntivo dell'11/4/1993 e condannava l'AMAT al pagamento delle spese processuali nella misura della metà, liquidate in £.320.000.

14) Pagano Fedele + 61 litisconsorti c/ AMAT-

Con ricorso depositato il 4/3/1993, i ricorrenti, tutti dipendenti dell'AMAT, convenivano in giudizio la datrice di lavoro. Deducevano: che sino al novembre 1991 avevano percepito l'indennità di contingenza a parziale compensazione della diminuzione del potere di acquisto della retribuzione; che dall'1/11/1991 al 30/4/1992 vi era stata una svalutazione pari a 2,53 %, secondo rilevazioni ISTAT; che la datrice di lavoro, con la retribuzione di maggio '92 non aveva

corrisposto ne' gli scatti maturati dell'indennità di contingenza né una somma tale da adeguare il valore nominale della retribuzione a quello reale, in relazione alla intervenuta svalutazione monetaria; tanto premesso ed in base ad una serie articolata di argomentazioni in diritto, chiedevano condannarsi l'Azienda al pagamento, in loro favore, con decorrenza primo maggio '92, di una differenza sulla retribuzione percepita pari alla percentuale di svalutazione monetaria del 2,53%, verificatasi dal 1^/11/'91 in poi; oppure, in subordine, al pagamento con la stessa decorrenza di uno scatto di contingenza relativo alla variazione ISTAT 30/4/'92 - 1/11/'91, pari a £.21.204; oppure, in via ulteriormente gradata, al pagamento di uno scatto di contingenza relativo alla variazione ISTAT del periodo 31/12- 1/11/'91; il tutto; con svalutazione monetaria, interessi e rifusione di spese.

Mi costituivo in giudizio nell'interesse dell'AMAT con comparsa ritualmente depositata; contestavo le pretese dei ricorrenti per tutte le ragioni che si leggono nel detto scritto difensivo, e chiedevo il rigetto della domanda. All'udienza del 14/10/1993 la causa veniva discussa; il Pretore rigettava la domanda e compensava le spese di lite tra le parti.

15) Fornaro Giuseppe c/AMAT-

Con ricorso depositato il 10/6/ 1993 il Fornaro conveniva in giudizio l'AMAT; deduceva di essere dipendente dell'Azienda, inquadrato nel livello VIII e con qualifica di bigliettaio. Precisava di svolgere mansioni superiori e che dall'1/8/1991 aveva diritto all'inquadramento nella qualifica di segretario, con le conseguenti differenze retributive.

Mi costituivo in giudizio con comparsa ritualmente depositata; evidenziavo la infondatezza della domanda contestando alcune circostanze di fatto esposte dal Fornaro. A seguito di contatti avuti con i difensori della controparte, all'udienza del 4/2/1994 la causa veniva transatta. L'Azienda offriva al Fornaro l'inquadramento nel VI livello retributivo-ramo amministrativo a partire dal 1° febbraio 1994 e con rinuncia del ricorrente ad ogni altra pretesa azionata, e spese compensate tra le parti.

16) S.I.NAI. di Taranto - Sindacato Nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori c/A.M.A.T.

Con ricorso depositato il 30/9/1993 il Sindacato ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto del Pretore di Taranto - Giudice del Lavoro emesso ex art. 28 L. 300/'70 in data 14/9/1993. Con il detto decreto il Pretore aveva rigettato il ricorso proposto dal S.I.NAI. per il riconoscimento della

condotta antisindacale tenuta dall'AMAT e consistita nel non aver retribuito alcuni appartenenti al Sindacato in riferimento a permessi sindacali richiesti. Mi costituivo ritualmente in giudizio con memoria difensiva; contestavo la pretesa del Sindacato ricorrente evidenziando che il comportamento dell'Azienda era stato corretto in quanto ai fini di ottenere il pagamento della retribuzione per i permessi sindacali il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare la effettiva partecipazione alla riunione sindacale. All'udienza del 4/2/ 1994 la causa veniva discussa. Il Pretore rigettava la opposizione del Sindacato S.I.NAI. con compensazione delle spese.

17) FAISA-CISAL c/ AMAT -

Con ricorso depositato il 17/9/1993 il Sindacato ricorrente conveniva in giudizio l'AMAT perché fosse dichiarato antisindacale il comportamento dell'Azienda in relazione al fatto che il Segretario Provinciale del Sindacato e altro iscritto, pur avendo partecipato ad una riunione del direttivo in data 12/7/1993, non avevano ricevuto la retribuzione del giorno di permesso, in quanto l'AMAT aveva ritenuto l'assenza dal lavoro dei due iscritti come ingiustificata. Mi costituivo in giudizio nell'interesse dell'AMAT con memoria difensiva ritualmente deposi-



tata;evidenziavo la infondatezza della pretesa dimostrando che l'Azienda aveva correttamente operato. All'udienza di discussione del 14/10/1993 ,il Pretore uditi i procuratori delle parti,riservava la decisione.Con decreto depositato il 21/10/1993 il Pretore rigettava il ricorso ex art.28 Legge 300/1970 proposto dalla Faisa-Cisal e compensava tra le parti le spese del procedimento.

18) FAISA-CISAL - c/AMAT

Con ricorso depositato il 4/11/1993 il Sindacato ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Pretore del Lavoro in data 21/10/1993 a seguito di ricorso ex art.28 L.300/1970 ad istanza della Faisa-Cisal.Mi costituivo in giudizio con memoria difensiva ritualmente depositata;confutavo le argomentazioni avversarie chiedendo il rigetto della domanda.All'udienza di discussione del 3/2/1994 la causa veniva discussa.Il Pretore rigettava il ricorso in opposizione e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Poiche' devo richiedere alla assistita le spese, i diritti e gli onorari spettantimi per l'attività professionale espletata,

chiedo

a codesto On.le Consiglio di voler determinare le

spese , i diritti e gli onorari che mi competono re-
lativamente alle controversie innanzi menzionate.

Allego n.18 fascicolo di causa e note spese.

Con osservanza.

Taranto, 17/7/1995

F.to Avv.Pasquale Vieli



ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

TARANTO

Il Consiglio, letto il ricorso ed esaminata l'allegata documentazione;

tenuto conto dell'opera professionale prestata dall'Iscritto;

vista ed applicata la tariffa professionale vigente all'epoca delle prestazioni;

o p i n a

competere all'Avv. VIELI Pasquale nei confronti dell'A.M.A.T. i seguenti compensi:

- 1) per la controversia c/ Cardellicchio Angelo, l'onorario di £.550.000, oltre ai diritti in £.288.000;
- 2) per la controversia c/ Bagnardi Corrado, l'onorario di £.850.000, oltre ai diritti in £.384.000;
- 3) per la controversia c/ Pozzessere Cosimo, l'onorario di £.600.000, oltre ai diritti in £.357.000;
- 4) per la controversia c/ Santoro Giuseppe, l'onorario di £.600.000, oltre ai diritti in £.357.000;
- 5) per la controversia c/ Cianciaruso Giuseppe, l'onorario di £.600.000, oltre ai diritti in £.273.000;
- 6) per la controversia c/ Torrisi Giuseppe, l'onorario di £.600.000, oltre ai diritti in £.273.000;
- 7) per le controversie c/ Calabretti Cosimo + 9, c/ Cianciaruso Umberto + 10, c/ Volpe Giuseppe + 8 e c/

Zupone Cosimo + 9, l'onorario complessivo di
£.4.534.000, oltre ai diritti in £.1.680.000;

8) per la controversia c/ Faisa-Cisal, l'onorario di
£.2.800.000, oltre ai diritti in £.420.000;

9) per la controversia c/Faisa-Cisal, l'onorario di
£.2.800.000, oltre ai diritti in £.360.000;

10) per la controversia c/ Fazzio Giancarlo, l'ono-
rario di £.550.000, oltre ai diritti in £.270.000;

11) per la controversia c/ Pagano Fedele + 61, l'o-
norario di £.2.284.000, oltre ai diritti in
£.390.000;

12) per la controversia c/ Fornaro Giuseppe, l'ono-
rario di £.1.800.000, oltre ai diritti in £.294.000;

13) per la controversia c/ S.I.NA.I., l'onorario di
£.2.800.000, oltre ai diritti in £.360.000;

14) per la controversia c/ Faisa-Cisal, l'onorario
di £.2.800.000, oltre ai diritti in £.470.000;

15) per la controversia c/Faisa-Cisal, l'onorario di
£.2.800.000, oltre ai diritti in £.360.000.

oltre alla maggiorazione del 10% sull'importo
dell'onorario e dei diritti ex art.15 T.F., al rim-
borso delle spese sostenute, CAP e IVA come per leg-
ge per ciascuna delle controversie, nonché il costo
del presente parere in £.945.000==.

Così deciso in Taranto nella seduta del 10-02-1996.

Il Presidente f.to: **Avv. F. MANCINI**
2

Il Cons. Segretario f.to: **Avv. A. FEOLA**

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Taranto, lì 19.02.1996

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

